

di PALAZZO MADAMA

Discutendo con i **#senatori** delle unioni gay

Il presidente dei Giuristi per la Vita è stato convocato ieri dalla commissione Giustizia del Senato per dare il suo parere di esperto nel corso della discussione attorno al disegno di legge che vorrebbe aprire la strada al riconoscimento di patti paramatrimoniali tra omosessuali. Questo il suo resoconto per noi.

di Gianfranco Amato

In un'aula tristemente anonima ad accogliermi è stato il cordiale saluto di due amici: Lucio Malan e Gabriele Albertini. Così è cominciata la mia audizione alla Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge Cirinnà. Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ho spiegato ai senatori che qualunque seria discussione sulla delicata materia delle unioni gay e coppie di fatto non può prescindere dal dettato costituzionale.

L'art. 29 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Il verbo «riconosce» riveste un significato assai importante in questo contesto, rilevando che lo Stato si limita a «prendere atto» di un dato oggettivo di natura. Non si dice che la Repubblica «istituisce» la famiglia – perché se così fosse avrebbe diritto a porre tutte le modifiche ritenute opportune –, ma che «riconosce» quell'istituto. In questo senso la famiglia viene definita un elemento prepolitico e pregiudiziale, essendo sottratta alla disponibilità dell'ordinamento giuridico.

V'è un dato storico interessante, in questo senso. La famiglia entra a far parte dei documenti giuridici nazionali ed internazionali soltanto dopo un particolare momento storico: la seconda guerra mondiale. L'esperienza allora dimostrò come nello tsunami devastante della tragedia bellica, la famiglia fosse stata l'unica cosa che avesse retto a livello sociale, in un quadro complessivo di disgregazione anche sul piano istituzionale. Basti pensare a cosa è stato l'8 settembre 1943 per il nostro Paese. Ecco che, quindi, proprio alla luce di quell'evidenza, si ritenne di dover tributare alla famiglia il giusto riconoscimento, di prendere atto della sua fondamentale importanza e di tutelarne la delicata funzione. Per questa ragione oltre che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, l'importanza della famiglia verrà riconosciuta dalle maggiori costituzioni europee, da quella tedesca fino alla nostra (lo Statuto Albertino, infatti, non faceva alcun cenno alla famiglia, proprio perché considerata elemento naturale prepolitico e pregiudiziale).

Prendere atto, però, non significa, come abbiamo visto, istituire. Ho spiegato ai senatori che noi abbiamo voluto approfondire questo particolare aspetto attraverso un'attenta esegesi dei lavori preparatori della nostra Costituzione e del relativo dibattito assembleare, partendo proprio dalla «società naturale», perché in essa risiede il nocciolo della questione. Lo spazio di tempo a disposizione ha consentito soltanto di limitare le

citazioni a tre interventi: le dichiarazioni di voto degli onorevoli Moro, La Pira e Mortati. Il primo affermò quanto segue: «Dichiarando che la famiglia è una società naturale si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare». Il secondo, La Pira, precisò che «con l'espressione società naturale si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo della

Moro interruppe, che lo fulminò con queste parole: «Non è una definizione, è una determinazione di limiti». Con quelle tre parole, espressione dell'indiscutibile intelligenza di un uomo come Aldo Moro, in maniera sintetica ed efficace fu riprodotto il pensiero della maggioranza dell'Assemblea, che volle infatti mantenere la formula «società naturale».

Ora, a noi pare che il disegno di legge Cirinnà travalichi decisamente i limiti posti dai Padri costituenti. Si sta, infatti, addirittura introducendo una nuova forma di fa-

sole eccezione dell'adozione. Quest'ultimo inciso, peraltro, non è destinato ad avere vita lunga, perché provvederà la Corte Costituzionale ad eliminarlo, sulla base dell'assunto per cui «come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale». Tribunale dei Minori di Bologna docet!

può fare tutto. Che so, stabilire che cinque donne tutte unite da un «reciproco vincolo affettivo» possano formare una nuova forma di famiglia. Ma, vivaddio, non si può dire che questa fosse l'idea di famiglia che avevano Togliatti, De Gasperi, Nenni, e tutti i Padri costituenti. Sono cambiati i tempi, benissimo allora cambiamo la Costituzione.

Tra l'altro, vista la portata delle implicazioni non solo di carattere sociologico ma addirittura antropologico di queste modiche giuridiche, il luogo più idoneo per affrontarle è proprio quello della sede costituzionale. Solo in un dibattito di alto livello istituzionale e con un adeguato profilo culturale si possono assumere decisioni destinate a segnare il futuro della nostra civiltà.

Quello che, invece, non si deve fare è tentare una rivoluzione antropologia attraverso un uso surrettizio e fraudolento della norma.

Ho concluso ricordando, infatti, ai senatori che il 10 ottobre 2014 sono stato invitato come relatore ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'ambito delle iniziative per la formazione professionale dei legali. Il titolo di quell'evento era «Matrimoni Adozioni tutela dell'infanzia e parità dei diritti civili». Io ero stato chiamato a fare da controcanonista alla vulgata politically correct su quei temi. Ho avuto un sussulto d'inquietudine quando ho ascoltato questo ragionamento: «bisogna prendere atto che la nostra società non è ancora matura su questioni come l'adozione gay o la fecondazione artificiale per le coppie omosessuali, ma è proprio per questo che occorre introdurre delle norme: riusciamo a far evolvere la società con la forza pedagogica delle leggi». Ho percepito immediatamente che qualcosa non quadrava. A me è sempre stato insegnato che la norma è uno strumento che regola i rapporti tra i cittadini, e che è la legge che deve adeguarsi al naturale evolvere della società. Non il contrario. Nessuna legge, neppure se voluta dall'Europa, può rappresentare un traguardo da raggiungere o imporre. Questa la mia conclusione: «Onorevoli senatori, non so a voi, ma a me l'utilizzo ideologico della funzione legislativa per imporre un modello culturale alla maggioranza fa venire i brividi!». Nessuno ha potuto opporre obiezioni sul ragionamento dell'art. 29. ■



organizzazione familiare». Il terzo, Mortati, volle precisare il carattere normativo della definizione di famiglia come società naturale, dichiarando che «con essa si vuole, infatti, assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione». Poche furono le voci critiche rispetto a quella formula, e solo perché le attribuirono una portata meramente definitoria, per lo più che altro di carattere metodologico. L'on. Ruggiero, per esempio, rilevò che la Costituzione non doveva dare definizioni degli istituti, e che il progetto non dava alcuna, tranne che per la famiglia. Nel suo ragionamento fu interrotto dall'on.

miglia, composta tra persone dello stesso sesso, attraverso la modifica dell'istituto del matrimonio. Sì, perché, al di là di ogni risibile velo d'ipocrisia, questo disegno di legge introduce di fatto il matrimonio gay. Non è una questione nominalistica ma sostanziale. Non conta il «nomen juris» che si attribuisce a questo nuovo istituto – lo si chiami come si vuole – ma la sua reale natura. E per comprendere quale sia tale natura è sufficiente una media conoscenza della lingua italiana. L'art. 3, primo comma, ad esempio, ci dice che «ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio», con la

Per capire che siamo in presenza di un matrimonio a tutti gli effetti è sufficiente, poi, continuare la lettura dello stesso art. 3, al secondo comma, laddove si specifica che «la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto», e anche al terzo comma, in cui si precisa che le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso». Potremmo continuare con l'art. 4 che estende i diritti alla successione legittima del coniuge alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, op-

però, che oggi le cose siano cambiate, per cui delle due l'una: o si aggiornano i manuali di diritto, o le leggi si adeguano al diritto. C'è una terza alternativa: che il diritto si trasformi in desiderio e fantasia. Tornando alle cose serie, ho ribadito con forza ai senatori che qualunque tipo di modifica di intenda fare in ordine alla famiglia, ciò deve avvenire solo nell'alveo del dettato costituzionale. Dobbiamo capire se siamo ancora inseriti nella tradizione culturale, giuridica e di civiltà dei Padri costituenti. Se così non è, allora quello che occorre fare è semplice, basta modificare l'art. 29. Ad esempio in questo modo: «La Repubblica istituisce la famiglia, definendone la natura, le funzioni e i relativi diritti e doveri». A quel punto il parlamento

Il triste boom del **#divorziobreve**

Proviamo a pensare ai giovani di domani, a coloro che diventeranno adulti in un Paese dove la fine di un matrimonio sarà rapida come una firma e costerà meno di una pizza.

di Giuliano Guzzo

Trentacinque pratiche di separazione e divorzio a Genova, quasi trenta a Bari mentre Brescia, per fronteggiare l'ondata anomala, sono già corsi ai ripari istituendo un nuovo sportello e un numero di telefono per appuntamenti con l'ufficio di Stato Civile. Il 2015 è appena agli inizi ma una certezza, purtroppo, pare già esservi: sarà l'anno del «divorzio breve». Il pronostico, d'altra parte, non era difficile da azzeccare se si pensa che, per la sola città di Milano, uno studio del Sole 24 Ore quantificava in oltre 25.000 le rotture coniugali pronte ad essere formalizzate una volta approvata la nuova normativa.

Ora però che la Legge 162 del 2014 è a tutti gli effetti vigore e che, soprattutto, i Comuni, con efficienza degna di miglior causa, si stanno attrezzando al meglio per applicarla aspettiamoci numeri crescenti e

sempre più impressionanti. Anche perché, oltre alle tempistiche, pure i costi hanno subito una drastica riduzione e per darsi addio archiviando il precedente matrimonio, d'ora in poi, basteranno 16 euro; saranno contenti a *L'Espresso* dato che lo scorso agosto, commentando un lieve calo delle separazioni – scese da 104.500 a 98.000 in tre anni – lamentavano: «Troppi poveri per divorziare».

Ad ogni modo, occorrerà ancora qualche mese per farsi un'idea dell'effettivo successo del divorzio express anche se, lo abbiamo visto, i primi riscontri non sono affatto incoraggianti. Segno che la politica, commenterà qualcuno, ha finalmente varato un provvedimento corrispondente ai desideri dei cittadini. D'accordo, ma al pericolo di un precariato affettivo dilagante si è pensato? La possibilità che ad una semplificazione delle procedure per darsi addio possa seguire una sorta di incentivo a farlo è stata

considerata? Sono interrogativi tutt'altro che polemici dal momento che l'esperienza insegna come non vi sia legge, tanto meno sul versante morale, che determini effetti giuridici senza comportarne di valoriali. Proviamo per un momento a pensare ai giovani di domani, a coloro che diventeranno adulti in un Paese dove la conclusione di un matrimonio sarà rapida come una firma e costerà meno di mangiarsi una pizza fuori: come sarà possibile, per noi come cittadini, come comunità e come Italia ricordare ancora l'importanza del promettere amore eterno e del provare a rendere concreta quella promessa? Come potremo solo immaginare di chiedere a coloro che verranno dopo di testimoniare quegli stessi valori che noi per primi abbiamo messo clamorosamente fra parentesi? Chi potrà biasimare l'atteggiamento di quanti, domani, troveranno indifendibili i principi che noi oggi, per pigrizia o per rassegnazione, ci asteniamo dal difendere?

Vale la pena chiederselo davanti ad una politica che da un lato velocizza i tempi della fine di un matrimonio e, dall'altro, nulla o quasi fa per incentivare le coppie a sposarsi e per incoraggiarle a restare unite, neppure quando di mezzo ci sono quei figli che dell'instabilità coniugale, si sa, sono le prime vittime. E, si badi, qui non si sta facendo un discorso cattolico: fino a prova contraria c'è ancora una Costituzione che osa definire la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29) e che impegna la Repubblica ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (art. 31). Peccato che troppi, a destra come a sinistra, se lo siano dimenticato. ■

